

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4391

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RAO, TASSONE, MANTINI, RIA

Modifica dell'articolo 416-ter del codice penale,
in materia di scambio elettorale politico-mafioso

Presentata il 27 maggio 2011

ONOREVOLI COLLEGHI! — Ormai quasi venti anni fa, nel tentativo di incidere penalmente sulla cosiddetta « area grigia » rappresentata dalla commistione di interessi che si sviluppa tra organizzazioni mafiose e politica (non sufficientemente incisa dall'istituto del concorso esterno nel reato associativo mafioso, di costruzione giurisprudenziale e di spesso ondivaga applicazione giudiziale), il Parlamento approvava l'articolo 11-ter del decreto-legge n. 306 del 1992, convertito con modificazioni dalla legge n. 356 del 1992, che, prevedendo la fattispecie penale di « scambio elettorale politico-mafioso », introduceva nel codice penale l'articolo 416-ter, il cui testo dispone che: « La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro ».

L'impegno elettorale delle mafie è, purtroppo, sempre ampio (come testimoniano

periodicamente le pronunce della magistratura) e mira a creare canali di collegamento istituzionale per ottenere l'accesso dei gruppi criminali a circuiti finanziari, la protezione giudiziaria delle cosche e il controllo delle risorse pubbliche, funzionali al passaggio dalla fase « parassitaria » a quella di piena integrazione delle mafie nei mercati economici e nei sistemi produttivi legali.

Da tempo, però, le mafie hanno abbandonato l'idea di poter essere direttamente rappresentate da candidati « interni », che condividono le sorti dell'associazione in una logica di completa identificazione. Optano, più opportunamente, per la stipulazione di patti occulti (voti e favori) con soggetti esterni all'organizzazione, che lasciano i contraenti autonomi nel perseguire le loro finalità.

Molto spesso la repressione giudiziaria si è mossa per spezzare i rapporti tra politica e mafia, affidandosi a moduli

incriminatori quali l'associazione mafiosa o a quello ancora più problematico del concorso esterno nell'associazione (moduli più elastici di quello previsto dall'articolo 416-ter del codice penale, ma anche, nella pratica processuale, più fragili), nonostante l'apparente convergenza di certe condotte con il reato previsto dal medesimo articolo 416-ter.

La commistione di diversi strumenti repressivi (l'articolo 416-bis, il concorso esterno di creazione giurisprudenziale, e l'articolo 416-ter) ha determinato da un lato un diverso trattamento concreto in casi analoghi e, dall'altro, la necessità di individuare e di chiarire quale sia la soglia minima (sufficiente e univoca) di punibilità della condotta dello scambio politico-mafioso.

La formulazione dell'articolo 416-ter lascia spazio ad alcuni dubbi interpretativi che ne suggeriscono una sostanziale integrazione. Da un punto di vista letterale, ad esempio, la norma non richiede esplicitamente la presenza di un'associazione, ma la sua collocazione nel codice, la rubrica dell'articolo (che si riferisce a uno « scambio elettorale politico-mafioso ») e, soprattutto, il richiamo alla « promessa di voti prevista dal terzo comma dell'articolo 416-bis », militano a favore dell'opposta soluzione.

Tuttavia, la formula utilizzata, ossia quella dello scambio sinallagmatico (erogazione di denaro contro promessa di voti), contrasta nettamente con i tradizionali canoni dell'intimidazione mafiosa, caratterizzata dalla violenza e dalla minaccia.

Ciò conferma l'ipotesi che, così come descritta oggi, l'ipotesi di scambio elettorale politico-mafioso serve a tipizzare solo una particolare ipotesi di compartecipazione « eventuale » nel reato associativo, incentrandola sull'erogazione di denaro a favore dell'associazione mafiosa e subordinata alla correlativa promessa di voti da parte dell'associazione a favore del politico.

È evidente che, così descritta e chiarita la fattispecie, essa sia soltanto residuale e

per questo imponga l'utilizzo di strumenti repressivi diversi per colpire la variegata e sfaccettata maniera di atteggiarsi del rapporto tra mafie e politica.

La norma di cui all'articolo 416-ter, in ogni caso, si rivela insufficiente rispetto all'intento perseguito dal legislatore perché nella sua formulazione non si è adeguatamente considerato che l'aiuto prestato dal politico all'associazione, nella maggior parte dei casi, non consiste in un'elargizione di denaro, ma nel favorire in vario modo le cosche (permettendo l'assunzione di associati o di soggetti contigui nella pubblica amministrazione; favorendo l'assegnazione di appalti o di contratti di vario genere ad imprese mafiose o infiltrate; permettendo il rilascio di certificazioni o di attestazioni pubbliche non rispondenti al vero eccetera).

Certamente, il mero riferimento alla condotta di « erogazione di denaro » contenuto nella norma è sempre apparso insufficiente, tanto che (essendo particolarmente arduo raggiungere la prova di tale erogazione) i casi di concreta applicazione dell'articolo 416-ter sono stati molto pochi.

Per questi motivi occorre ampliare la portata della norma sia dal punto di vista oggettivo, sia da quello soggettivo.

Dal punto di vista oggettivo, è necessario allargare il rapporto di scambio sinallagmatico da « promessa di voti — erogazione di denaro » a « promessa di voti — erogazione di denaro o erogazione di altra utilità o disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze della associazione mafiosa di cui all'articolo 416-bis o di suoi associati ».

Dal punto di vista soggettivo, sembra particolarmente utile l'estensione di applicazione della norma non solo al soggetto che prende direttamente parte all'illecito rapporto di scambio « ottiene », ma anche al soggetto che eventualmente dovesse svolgere un'attività di intermediazione a tale fine « si adopera per far ottenere » coprendo così un più ampio e meglio definito sistema di rapporti tra mafia e politica.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. L'articolo 416-ter del codice penale è sostituito dal seguente:

« ART. 416-ter. — (*Scambio elettorale politico-mafioso*). — La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene o si adopera per far ottenere la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità, ovvero in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa di cui al citato articolo 416-bis o di suoi associati ».

€ 1,00



16PDL0049420